



Repubblica e Cantone
Ticino

La procedura di naturalizzazione nel Canton Ticino Legislazione vigente dal 1° gennaio 2018

**Avv. Davide Pawlaczek, Giurista del Servizio naturalizzazioni
Ufficio dello stato civile, Dipartimento delle istituzioni**

Camorino, 15 dicembre 2020

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle Istituzioni



Programma

- 1. Introduzione**
- 2. Condizioni formali e materiali**
- 3. Accertamenti ed esame**
- 4. Procedura e iter decisionale**
- 5. Allestimento dell'incarto, modulistica, disposizioni diverse**
- 6. Protezione dei dati e assistenza amministrativa**
- 7. Naturalizzazioni agevolate e naturalizzazioni di confederati**



Repubblica e Cantone
Ticino

1. Introduzione

Ufficio dello stato civile

Dipartimento delle Istituzioni



Introduzione

Il 20 giugno 2014, l'Assemblea federale, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione federale e visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 (FF 2011 2567), ha decretato la revisione totale della Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit, RS 141).

La nuova legge è stata pubblicata sul Foglio federale no. 25 del 1° luglio 2014 (FF 2014 4461) ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Introduzione

La revisione della Legge sulla cittadinanza ha principalmente perseguito gli obiettivi seguenti:

- garantire una sostanziale coerenza con la (nuova) Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) riguardo i requisiti richiesti in materia di **integrazione e conoscenze linguistiche**;
- migliorare la qualità delle basi decisionali (in conformità a quanto previsto dal Rapporto del DFGP sulla violenza giovanile e dal decreto del Consiglio federale relativo al Rapporto sulle misure d'integrazione del 30 giugno 2007) e conseguentemente garantire che solo gli stranieri ben integrati possano ottenere la cittadinanza svizzera;

Introduzione

- armonizzare i termini di residenza cantonali e comunali (decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 in combinato disposto con il Rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza);
- ridurre gli oneri amministrativi globali grazie alla semplificazione e all'armonizzazione degli iter e alla chiara distribuzione dei ruoli tra Cantoni e Confederazione in relazione alla procedura di naturalizzazione.

I Cantoni hanno di riflesso dovuto adattare le leggi cantonali e le relative disposizioni d'esecuzione. Il nostro Cantone ha provveduto a modifiche della LCCit e del RLCCit, che pure sono entrati in vigore il 1° gennaio 2018.

Introduzione

Basi legali federali:

- Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit), RS 141
- Ordinanza sulla cittadinanza svizzera (OCit), RS 141.01

Basi legali cantonali:

- Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit), RL 141.100
- Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit), RL 141.110

Introduzione

Per maggiori informazioni potete consultare il sito internet della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), la quale ha redatto un «*manuale sulla cittadinanza*» per l'interpretazione della legge federale sulla cittadinanza e della relativa ordinanza.

Riunisce tutte le basi legali federali vigenti nel settore della cittadinanza, la giurisprudenza principale del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale in materia, nonché la prassi adottata dalla SEM.

[Pagina iniziale](#) > [Pubblicazioni & servizi](#) > [Istruzioni e circolari](#) > [V. Cittadinanza](#)

< [Pubblicazioni & servizi](#)

Istruzioni e circolari

I. Settore degli stranieri

II. Accordo sulla libera circolazione delle persone

III. Legge sull'asilo

IV. Integrazione

V. Cittadinanza

VI. Protezione dei dati e legge sulla trasparenza

VII. Visti

Ulteriori istruzioni e circolari della SEM

V. Cittadinanza

- ▼ [Manuale sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018 \(versione valida dal 1.1.2020\)](#)
- ▼ [Manuale sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018 \(versione valida fino al 31.12.2019\)](#)
- ▼ [Manuale sulla cittadinanza per domande fino al 31.12.2017](#)

Domande dal 1.1.2018 (versione valida dal 1.1.2020)

Manuale sulla cittadinanza per domande dal 1.1.2018

- [Capitolo 1: Basi legali](#) (PDF, 329 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 2: Acquisizione e perdita della cittadinanza per legge \(art. 1–8 LCit\)](#) (PDF, 249 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 3: Acquisizione per decisione dell'autorità: Naturalizzazione ordinaria](#) (PDF, 751 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 4: Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno in Svizzera \(art. 21 cpv. 1 LCit\)](#) (PDF, 987 kB, 13.08.2020)
- [Capitolo 5: Naturalizzazione agevolata del coniuge di un cittadino svizzero in caso di soggiorno all'estero](#) (PDF, 545 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 6: Altri tipi di naturalizzazione agevolata](#) (PDF, 567 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 7: Reintegrazione nella cittadinanza svizzera](#) (PDF, 408 kB, 13.07.2020)
- [Capitolo 8: Perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità e annullamento](#) (PDF, 381 kB, 13.07.2020)

- [Allegato del capitolo 3: Naturalizzazione ordinaria](#) (PDF, 242 kB, 13.07.2020)
- [Elenco delle abbreviazioni](#) (PDF, 160 kB, 13.07.2020)
- [Bibliografia](#) (PDF, 176 kB, 13.07.2020)

Direttive

- [Direttive concernenti i rapporti d'indagine \(per le domande di naturalizzazione facilitata / reintegrazione in Svizzera\)](#) (PDF, 521 kB, 13.07.2020)
- [Rapporto d'indagine \(modello\) del cantone di domicilio attuale](#) (PDF, 428 kB, 13.07.2020)
- [Rapporto d'indagine \(modello\) del precedente cantone di domicilio](#) (PDF, 311 kB, 13.07.2020)

Introduzione

Struttura materiale della *Legge federale sulla cittadinanza svizzera*

1. Acquisizione e perdita per legge

- a) Acquisizione → filiazione (art. 1), trovatello (art. 3), adozione (art. 4)
- b) Perdita → annullamento del rapporto di filiazione (art. 5), adozione (art. 6)

2. Acquisizione e perdita per decisione dell'autorità

- a) Acquisizione per decisione dell'autorità
 - Naturalizzazione ordinaria (art. 9-19)
 - Naturalizzazione agevolata (art. 20-25)
 - Reintegrazione (art. 26-29)
- b) Perdita per decisione dell'autorità
 - Svincolo (art. 37-41)
 - Revoca (art. 42)

Introduzione

Struttura materiale della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale

- 1. Acquisto e perdita della cittadinanza per legge**
 - a) Acquisto della cittadinanza → art. 3-5
 - b) Perdita della cittadinanza → art. 6

- 2. Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità**
 - a) Concessione della cittadinanza in via ordinaria
 - Confederati (art. 7-11)
 - Stranieri (art. 12-19)
 - b) Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione
 - Confederati (art. 22)
 - Stranieri (art. 23-24)
 - Reintegrazione (art. 25)
 - c) Cittadinanza onoraria → art. 27-29
 - d) Perdita della cittadinanza per rinuncia, svincolo o revoca
 - Rinuncia (art. 30)
 - Svincolo (art. 31-32)
 - Revoca (art. 33)

2. Condizioni formali e materiali

Ufficio dello stato civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 9 Condizioni formali

¹ La Confederazione concede l'autorizzazione di naturalizzazione soltanto se al momento della domanda il richiedente:

- a. è titolare di un permesso di domicilio; e
- b. dimostra un soggiorno complessivo di dieci anni in Svizzera di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.

² Nel calcolo della durata del soggiorno di cui al capoverso 1 lettera b, **il tempo che il richiedente ha trascorso in Svizzera tra l'8° e il 18° anno d'età è computato due volte. Tuttavia, il soggiorno effettivo deve ammontare ad almeno sei anni.**

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 10 Condizioni per i partner registrati

¹ Se vive in unione domestica registrata con un cittadino svizzero, al momento della domanda il richiedente deve dimostrare di:

- a. **aver soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, di cui un anno immediatamente prima del deposito della domanda; e**
- b. **vivere da tre anni in unione domestica registrata con il partner svizzero.**

² La durata speciale del soggiorno di cui al capoverso 1 si applica anche nel caso in cui, dopo la registrazione dell'unione domestica, uno dei partner acquisisca la cittadinanza svizzera per:

- a. reintegrazione; o
- b. naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

¹ La legislazione cantonale prevede una **durata minima del soggiorno da due a cinque anni**.

² Nel caso in cui il candidato alla naturalizzazione trasferisca il domicilio in un altro Comune o Cantone, il Cantone e il Comune in cui è stata presentata la domanda di naturalizzazione restano competenti se hanno concluso l'esame delle condizioni di naturalizzazione di cui agli articoli 11 e 12.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni comuni

Art. 30 Estensione ai figli

Di norma i figli minorenni del richiedente che vivono con lui sono compresi nella sua naturalizzazione o reintegrazione. Per i figli che hanno già compiuto i 12 anni d'età, le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 sono esaminate separatamente e conformemente all'età.

- art. 11 LCit, condizioni materiali
- Art. 12 LCit, criteri d'integrazione

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni comuni

Art. 31 Minorenni

¹ La domanda di naturalizzazione o reintegrazione di minorenni può essere presentata solo dal loro **rappresentante legale**.

² **A partire dall'età di 16 anni**, i minorenni devono **esprimere per scritto la loro volontà** di acquisire la cittadinanza svizzera.

Art. 32 Maggiore età

Per maggiore e minore età nel senso della presente legge si intendono quelle previste dall'**articolo 14 del Codice civile**.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Art. 33 Soggiorno

¹ È computato nella durata del soggiorno qualsiasi soggiorno effettuato in Svizzera in virtù di:

- a. un **permesso di dimora o di domicilio**;
- b. un'**ammissione provvisoria**; in tal caso la durata del soggiorno è computata soltanto per metà; o
- c. una **carta di legittimazione rilasciata dal Dipartimento federale degli affari esteri** o un titolo di soggiorno equivalente.

² Il soggiorno non è interrotto quando lo straniero lascia la Svizzera per breve tempo con l'intenzione di ritornarvi.

³ Il soggiorno cessa di fatto quando lo straniero lascia la Svizzera dopo avere notificato la sua partenza alla competente autorità o ha vissuto effettivamente all'estero durante più di sei mesi.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Disposizioni comuni

Art. 36 Nozione di residenza

¹ Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua **presenza nel Cantone e nel comune** conformemente alle **disposizioni legali in materia di migrazione**.

² Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua **dimora nel Cantone e nel comune** conformemente alle **disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio**.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

B. Stranieri

Art. 12 Requisiti per la concessione della cittadinanza cantonale

¹ La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha **risieduto** nel Cantone durante **cinque anni**;
- b) se adempie i requisiti per la **concessione dell'autorizzazione federale** alla naturalizzazione;
- c) se rispetta i **valori della Costituzione cantonale**.

² La domanda presentata dal **richiedente** che vive in **unione domestica registrata** con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per **almeno tre anni**.

³ I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

B. Stranieri

Art. 13 Requisiti per la concessione dell'attinenza comunale

L'attinenza comunale può essere concessa dal comune in cui il richiedente ha risieduto durante **tre anni**, dei quali **ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda**.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni comuni

Art. 34 Indagini cantonali

¹ Se è presentata una domanda di naturalizzazione ordinaria e sono adempiute le **condizioni di cui all'articolo 9**, la competente autorità cantonale effettua le **indagini** necessarie per stabilire se sono adempiute le **condizioni di cui all'articolo 11 lettere a e b**.

² La SEM incarica l'autorità cantonale di naturalizzazione di svolgere le indagini necessarie per **determinare se sono adempiute le condizioni per la naturalizzazione agevolata**, la reintegrazione, l'annullamento della naturalizzazione o della reintegrazione o la revoca della cittadinanza svizzera.

³ Il Consiglio federale disciplina la procedura. Può emanare direttive unitarie per la stesura dei rapporti d'indagine e prevedere termini ordinatori per lo svolgimento delle indagini di cui al capoverso 2.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità

Naturalizzazione ordinaria

Art. 11 Condizioni materiali

La concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione presuppone che il richiedente:

- a. si sia **integrato con successo**;
- b. si sia **familiarizzato con le condizioni di vita svizzere**; e
- c. non comprometta la **sicurezza interna o esterna della Svizzera**.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità Naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Criteria d'integrazione

¹ Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a. dal **rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici**;
- b. dal **rispetto dei valori della Costituzione federale**;
- c. dalla **facoltà di esprimersi** nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, in una **lingua nazionale**;
- d. dalla **partecipazione alla vita economica** o dall'acquisizione di una formazione; e
- e. dall'**incoraggiamento** e dal **sostegno all'integrazione del coniuge**, del **partner registrato** o dei **figli minorenni** sui quali è esercitata l'autorità parentale.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità Naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Criteria d'integrazione (continuazione)

² Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per **disabilità** o **malattia** o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

³ I Cantoni possono prevedere altri criteri d'integrazione.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 2 Familiarità con le condizioni di vita svizzere per la naturalizzazione ordinaria (v. art. 11 lett. b LCit)

¹ Il richiedente si è familiarizzato con le condizioni di vita svizzere segnatamente se:

- a. possiede **conoscenze basilari** del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera;
- b. partecipa alla **vita sociale e culturale** della società in Svizzera; e
- c. intrattiene **rapporti con cittadini svizzeri**.

² L'autorità cantonale competente può sottoporre il richiedente a un test obbligatorio sulle conoscenze di cui al capoverso 1 lettera a. Laddove preveda un simile test, si sincera che:

- a. il richiedente abbia modo di prepararsi al test grazie ad **ausili o corsi idonei**; e
- b. il test possa essere superato grazie alle **competenze linguistiche orali e scritte** richieste per la naturalizzazione.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 3 Minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (v. art. 11 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. e LCit)

Una **minaccia concreta** per la sicurezza interna o esterna della Svizzera sussiste **quando è a repentaglio un bene giuridico importante**, quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone **oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato**, poiché l'interessato partecipa, sostiene, incoraggia o istiga ad attività nei settori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1–5 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative o ad attività di criminalità organizzata.

Art. 6 cpv. 1 lett. a LAIn → 1) terrorismo, 2) spionaggio, 3) proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, 4) attacchi a infrastrutture nei settori dell'informazione, della comunicazione, dell'energia, dei trasporti e di altro genere, 5) estremismo violento.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (v. art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit)

¹ Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l'ordine pubblici in quanto:

- a. in modo grave o ripetuto **non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;**
- b. temerariamente **non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato;** oppure
- c. è dimostrato che **approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra.**

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteria di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (continuazione)

² Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un'iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:

- a. una **pena senza la condizionale** o una **pena detentiva con la condizionale parziale** per un **delitto** o un **crimine**;
- b. una **misura stazionaria** nel caso di un adulto oppure un **collocamento in un istituto chiuso** nel caso di un adolescente;
- c. un'**interdizione di esercitare un'attività**, un **divieto di avere contatti** e di accedere ad aree determinate o un'**espulsione**;

Le disposizioni del diritto federale: B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteria di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (continuazione)

d. una **pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere**, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;

e. una **pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere**, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 4 Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici (continuazione)

³ **Negli altri casi** in cui sussiste un'iscrizione visibile per la SEM nel sistema d'informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull'**entità della sanzione**. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una **sanzione non ancora eseguita** o è in corso un **periodo di prova non ancora scaduto**.

⁴ In caso di **iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3**.

⁵ In caso di **procedimento penale pendente** nei riguardi di un richiedente, la SEM **sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento** da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 5 Rispetto dei valori della Costituzione federale (v. art. 12 cpv. 1 lett. b, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. d LCit)

Sono considerati valori della Costituzione federale segnatamente i seguenti principi fondamentali, diritti fondamentali e obblighi:

- a. i principi dello **Stato di diritto** e l'ordinamento fondato sulle **libertà** e sulla **democrazia** della Svizzera;
- b. i diritti fondamentali quali la **parità tra uomo e donna**, il **diritto alla vita e alla libertà personale**, la **libertà di credo e di coscienza** e la **libertà di espressione**;
- c. l'**obbligo di prestare servizio militare o servizio civile** sostitutivo e di **assolvere la scuola dell'obbligo**.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteria di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche (v. art. 12 cpv. 1 lett. c, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Il richiedente deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le **competenze orali** di una lingua nazionale, almeno il **livello di riferimento B1** e, per quanto riguarda le **competenze scritte**, almeno il **livello di riferimento A2** del quadro di riferimento per le lingue generalmente riconosciuto in Europa.

² Le competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate dimostrate se il richiedente:

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 6 Dimostrazione delle competenze linguistiche (continuazione)

- a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto **lingua madre**;
- b. ha frequentato **almeno cinque anni della scuola dell'obbligo** in una lingua nazionale;
- c. ha **ultimato una formazione di livello secondario II o terziario** in una lingua nazionale; oppure
- d. **produce un certificato attestante le competenze linguistiche richieste** conformemente al capoverso 1, basato su una procedura di certificazione linguistica conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per i test linguistici.

³ La SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle competenze linguistiche secondo il capoverso 2 lettera d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteria di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 7 Partecipazione alla vita economica o acquisizione di una formazione (v. art. 12 cpv. 1 lett. d, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

¹ Partecipa alla vita economica il richiedente che al momento di presentare la domanda e della naturalizzazione **è in grado di mantenere sé stesso e la sua famiglia** e di **ossequiare le proprie obbligazioni alimentari** con il suo reddito, il suo patrimonio o le prestazioni di terzi cui ha diritto.

² Acquisisce una formazione il richiedente che al momento di presentare la domanda o della naturalizzazione **sta seguendo una formazione o una formazione continua**.

³ Chi nei tre anni immediatamente precedenti la domanda o durante la procedura di naturalizzazione percepisce **prestazioni dell'aiuto sociale** non soddisfa l'esigenza della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione di una formazione, salvo che le prestazioni dell'aiuto sociale percepite siano interamente restituite.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 8 Incoraggiamento all'integrazione dei membri della famiglia (v. art. 12 cpv. 1 lett. e e 26 cpv. 1 lett. a LCit)

Il richiedente incoraggia l'integrazione dei membri della sua famiglia ai sensi dell'articolo 12 lettera e LCit se li sostiene:

- a. nell'**acquisizione di competenze linguistiche** in una lingua nazionale;
- b. nella **partecipazione alla vita economica** o nell'**acquisizione di una formazione**;
- c. nella **partecipazione alla vita sociale e culturale** della società in Svizzera; oppure
- d. in **altre attività propizie all'integrazione** in Svizzera.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Criteri di integrazione per la naturalizzazione ordinaria, la naturalizzazione agevolata e la reintegrazione

Art. 9 Considerazione delle circostanze personali (v. art. 12 cpv. 2 LCit)

Nel valutare i criteri di cui agli articoli 6, 7 e 11 capoverso 1 lettera b, **l'autorità competente considera debitamente le circostanze personali del richiedente**. È possibile derogare a questi criteri se il richiedente non li adempie o li adempie solo con grandi difficoltà a causa di:

- a. una **disabilità** fisica, mentale o psichica;
- b. una **malattia** grave o cronica;
- c. **altre gravi circostanze personali**, segnatamente perché:
 1. ha grandi difficoltà a imparare, leggere o scrivere,
 2. è un lavoratore povero,
 3. adempie obblighi di assistenza,
 4. dipende dall'aiuto sociale a motivo di una prima formazione formale in Svizzera, sempre ché la dipendenza non sia stata indotta da un comportamento personale.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

B. Stranieri

Art. 14 Idoneità alla concessione della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale

La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale **possono essere conferite** a uno straniero **se si è integrato con successo nella comunità ticinese** ed è idoneo alla concessione.

3. Accertamenti ed esame

Ufficio dello civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

B. Stranieri

Art. 16 Accertamenti ed esame

¹ L'autorità comunale **verifica la ricevibilità della domanda** e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, **accerta l'idoneità del richiedente**, procedendo ad un esame atto a dare un **quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza**, secondo i principi previsti dall'art. 12.

² Essa deve accertare le **conoscenze orali e scritte della lingua italiana**, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Acquisto e perdita della cittadinanza per decisione dell'autorità

Concessione della cittadinanza in via ordinaria

B. Stranieri

Art. 16 Accertamenti ed esame (continuazione)

³ Essa deve inoltre accertare che il richiedente abbia superato, presso una scuola ticinese accreditata, un **esame circa le sue conoscenze sul contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino**. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.

⁴ Il regolamento di applicazione definisce le **condizioni di esonero dall'esame** di cui al cpv. 3, segnatamente nei casi in cui il richiedente ha seguito una formazione in Ticino oppure per tenere conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non possono superare l'esame di integrazione o lo supererebbero solo con grandi difficoltà.

Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 6 Accertamento dell'idoneità

¹ Ricevuta la domanda, **il Municipio assume** per mezzo dei suoi servizi, della polizia cantonale ed eventualmente di ogni altro ufficio pubblico, **tutte le informazioni atte a dare un quadro completo ed aggiornato della personalità del richiedente e dei membri della sua famiglia**, in particolare per quanto si riferisce alla compromissione della sicurezza interna o esterna della Svizzera, all'integrazione nella comunità svizzera e ticinese, segnatamente:

- **il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici;**
- **il rispetto dei valori** della Costituzione federale e di quella cantonale;
- **la partecipazione alla vita sociale e culturale;**
- **l'intrattenimento di rapporti con cittadini svizzeri e ticinesi;**
- **lo svolgimento di un'attività economica o l'acquisizione di una formazione;**
- **l'incoraggiamento e il sostegno all'integrazione del coniuge e dei figli minorenni sottoposti alla sua autorità parentale.**

² L'esito di questi accertamenti va indicato nell'apposito modulo ufficiale.

Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 7 Esame

¹ Nell'ambito di questi accertamenti, **il richiedente deve dimostrare di possedere le competenze orali e scritte della lingua italiana** secondo i criteri definiti dall'articolo 6 dell'ordinanza federale sulla cittadinanza del 17 giugno 2016 (OCit). Il richiedente deve successivamente dimostrare di **aver frequentato un corso** organizzato presso una delle scuole individuate dal DECS nel contesto della formazione post-obbligatoria e di **aver superato un test** circa le sue conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.

² Le competenze linguistiche orali e scritte della lingua italiana sono considerate dimostrate se il richiedente:

- a) parla e scrive l'italiano in quanto **lingua madre**;
- b) ha frequentato **almeno cinque anni la scuola dell'obbligo ticinese** o ha **ultimato una formazione a livello secondario II o terziario in una scuola ticinese** di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 3 rispettivamente 80 e seguenti Titolo IX della legge della scuola del 1° febbraio 1990, oppure
- c) produce un **certificato attestante le competenze linguistiche richieste** conformemente all'articolo 6 capoverso 1 OCit, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 7 Esame (continuazione)

³ Lo straniero che soddisfa le condizioni di cui alla lettera b) del capoverso 2, è **dispensato dalla frequentazione del corso e dal test** circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino.

⁴ **Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l'equivalenza della formazione assoluta** presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l'equivalenza della formazione della lingua italiana assoluta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all'estero.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Capitolo terzo Disposizioni comuni in materia di esame

Art. 9 Certificazione

¹ La certificazione inerente alle conoscenze orali e scritte della lingua italiana **deve essere emessa da un istituto riconosciuto** e deve essere basata su un **test linguistico conforme agli standard qualitativi** generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.

² La certificazione circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino **deve essere emessa da una delle scuole individuate dal DECS** nel contesto della formazione post-obbligatoria che ha dispensato la formazione.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Capitolo terzo

Disposizioni comuni in materia di esame

Art. 10 Svolgimento dell'esame

¹ L'esito dell'esame si esprime con un **giudizio complessivo di sufficienza o d'insufficienza**.

² Nell'esaminare la conoscenza della lingua italiana e del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino, **occorre tenere debitamente conto delle circostanze personali definite dall'articolo 9 OCit**, in particolare della situazione di persone che, per disabilità o malattia, o per altre importanti circostanze personali, non possono sottoporsi a formazioni, certificazione e test oppure lo potrebbero solo con grandi difficoltà.

³ Contro la decisione di mancato superamento del test **è possibile ricorrere** conformemente alle disposizioni dell'articolo 96 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Capitolo terzo

Disposizioni comuni in materia di esame

Art. 10 Svolgimento dell'esame (continuazione)

⁴ Il candidato che non ha superato l'esame può chiedere di **ripetere il test circa le conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino** quando sono trascorsi **almeno 6 mesi dal precedente esame**.

⁵ Tenuto conto di quanto previsto al capoverso 2, **dispense parziali o totali** dalla presentazione della certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui al capoverso 1 (leggasi 2), **sono decise dall'ufficio dello stato civile**. Il DECS si pronuncia in casi di dubbio circa l'equivalenza della formazione assolta presso scuole private con sede in Ticino, rispettivamente presta la sua consulenza circa l'equivalenza della formazione della lingua italiana assolta presso scuole situate nel Grigioni italiano o all'estero.

4. Procedura e iter decisionale

Ufficio dello civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Rapporti d'indagine

Art. 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria (art. 34 cpv. 3 LCit)

¹ Il rapporto d'indagine è **steso dall'autorità competente nel Cantone**. Contiene le generalità (cognome, nome, data di nascita, stato civile, cittadinanza) del richiedente nonché **dati aggiornati riguardanti le condizioni di naturalizzazione**, segnatamente:

- a. il **tipo di permesso** conformemente al diritto in materia di stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. a LCit);
- b. la **durata del soggiorno in Svizzera** (art. 9 cpv. 1 lett. b e 2 LCit);
- c. l'**osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici** (art. 4);
- d. il **rispetto dei valori della Costituzione federale** (art. 5);
- e. le **competenze linguistiche** (art. 6);
- f. la **partecipazione alla vita economica** o l'acquisizione di una formazione (art. 7);
- g. l'**incoraggiamento e il sostegno all'integrazione dei membri della famiglia** (art. 8).

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Rapporti d'indagine

Art. 17 Indagini in vista della naturalizzazione ordinaria (continuazione)

² Il rapporto d'indagine contiene altresì **informazioni sulla familiarità con le condizioni di vita svizzere** (art. 2).

³ Qualora il richiedente non possa soddisfare o soddisfi a malapena i criteri di cui agli articoli 6 e 7 in quanto **malato, disabile** o per **altre gravi circostanze personali** (art. 9), occorre farne **menzione nel rapporto d'indagine**.

⁴ Se due coniugi presentano una **domanda di naturalizzazione comune** o i figli minorenni sono inclusi nella domanda di naturalizzazione, **il rapporto d'indagine riferisce in merito a ciascun richiedente**.

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Art. 21 Obbligo di collaborare

Le parti sono tenute a collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per l'applicazione della LCit.
In particolare devono:

- a. **fornire indicazioni corrette ed esaustive** sugli elementi essenziali per la naturalizzazione;
- b. **comunicare senza indugio** all'autorità competente i **cambiamenti delle circostanze**, intervenuti successivamente, di cui devono sapere che ostano alla naturalizzazione;
- c. **nel quadro di una procedura di annullamento**, fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la naturalizzazione.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 15 Procedura nel Cantone

¹ La **procedura** a livello cantonale e comunale è **retta dal diritto cantonale**.

² Il diritto cantonale può prevedere che una **domanda di naturalizzazione** sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'**assemblea comunale**.

Le disposizioni del diritto federale: A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 16 Obbligo di motivazione

- ¹ Il **rifiuto** di una domanda di naturalizzazione deve essere **motivato**.
- ² Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se questa è stata oggetto di una proposta di rifiuto presentata e motivata.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 8 Procedura di concessione dell'attinenza comunale da parte del legislativo

¹ Svolta la procedura dell'articolo 16 della legge, **il Municipio, di regola entro sei mesi, sottopone con messaggio al legislativo la domanda di concessione dell'attinenza comunale**; la decisione va intimata al richiedente, motivata e munita di mezzi e termini di ricorso.

² Il rifiuto della concessione da parte del legislativo deve fondarsi su una **proposta negativa in un messaggio municipale o in un rapporto commissionale**. In assenza di atti in tal senso, in caso di rifiuto l'oggetto ritorna al Municipio perché licenzi un nuovo messaggio con una proposta negativa.

³ Nel caso di seconda parità secondo l'articolo 17 capoverso 3 della legge, si procede come ai capoversi 1 e 2.

⁴ **Nella procedura va garantito al richiedente il diritto di essere sentito** in base all'articolo 34 della legge; devono inoltre essere rispettati i principi della protezione dei dati secondo l'articolo 34a della legge e l'articolo 22 del presente regolamento.

Aspetti di rilievo dell'iter davanti al Legislativo

- ❑ Messaggio municipale: segue l'**usuale percorso di trattazione LOC** (v. art. 33 e segg. LOC e art. 56 e segg. LOC), **completato tuttavia con una serie di «particolarità procedurali»**.

Aspetti di rilievo dell'iter davanti al Legislativo

- ❑ Obiettivi delle «particolarità procedurali»:
 - garantire all'interessato il **diritto di essere sentito** in ogni fase procedurale
 - garantire la **protezione dei dati personali**
 - adempiere **all'obbligo di motivazione** della decisione, in particolare il principio per cui un **rifiuto della cittadinanza** deve essere supportato **da un messaggio negativo o da un rapporto commissionale negativo.**

Messaggi municipali

❑ Termini di licenziamento dei messaggi

- **Entro 6 mesi** dalla fine della procedura di accertamento dell'idoneità del candidato (cfr. art. 8 RLCCit).

Messaggi municipali

Contenuti del messaggio

- Contenuti «**stringati**» nei considerandi del messaggio, a garanzia della protezione dei dati.
 - nomi e cognomi, cittadinanza, anno di nascita, durata della residenza in Svizzera, nel Canton Ticino e nel Comune, esito riassuntivo della valutazione sull'integrazione nella comunità ticinese e sull'idoneità alla naturalizzazione.

Messaggi municipali

□ Contenuti del messaggio

- Più ampie informazioni, compresa la motivazione di un eventuale rifiuto, possono essere inseriti in una **Scheda accompagnatoria non pubblica** (vedi circolare Ufficio Stato civile del 25 giugno 2010):
 - da trasmettere alla Commissione del Legislativo;
 - da mettere, su richiesta, a disposizione dei membri del Legislativo con sottoscrizione di una dichiarazione d'impegno a non diffondere a terzi dati riservati.

Messaggi municipali

Pubblicità dei messaggi municipali

- Consultabili in Cancelleria dalla cittadinanza dopo il loro licenziamento (v. art. 11 RALOC).
- Non devono essere resi accessibili tramite pubblicazione via internet (eccezione al principio dell'art. 4 RLIT) – art. 24 RLCCit.

Messaggi municipali

- ❑ **Diritto di essere sentito del richiedente (v. art. 34 LCCit e art. 8 cpv. 4 RLCCit)**
 - Se il messaggio chiede di respingere la concessione della cittadinanza, al richiedente va concesso il diritto di essere preventivamente sentito (tenere traccia in merito!).

Lavori commissionali e rapporti

- ❑ La Commissione **può sentire** il candidato
- ❑ In caso di **rapporto commissionale (di maggioranza) negativo**:
 - **se il messaggio era favorevole**, va garantito il **diritto di essere sentito** al richiedente, tenendone traccia.
 - La motivazione del rifiuto non deve figurare nel rapporto, ma in una **Scheda accompagnatoria non pubblica**. Per l'accesso alla scheda valgono le stesse regole valide per della scheda accompagnatoria al messaggio.

Rapporti commissionali

Pubblicità dei rapporti commissionali

- Consultabili in Cancelleria dalla cittadinanza dopo il loro licenziamento (v. art. 11 RALOC).
- Non devono essere resi accessibili tramite pubblicazione via internet (eccezione al principio dell'art. 4 RLIT) – art. 24 RLCCit.

Discussione in seno al plenum

- ❑ Nella discussione pubblica occorre **una certa cautela; informazioni personali e riservate sul candidato non devono essere esternate.**

Discussione e decisione del plenum

❑ **Decisione negativa del Legislativo**

- **(1) Sulla base di messaggio o di rapporto commissionale negativo: iter legislativo va considerato concluso.**
- **(2) In assenza di messaggio o rapporto negativi: l'oggetto ritorna al municipio perché licenzi un nuovo messaggio con proposta negativa, con integrate le proprie motivazioni e quelle del Legislativo. All'interessato va garantito del diritto di essere sentito.**

Decisione del plenum

❑ Procedura nel caso (2)

➤ Rifiuto del Legislativo con voto palese

- **Nuovo messaggio con proposta negativa**, che seguirà un nuovo iter davanti al Legislativo.
- Elaborazione di una **Scheda accompagnatoria non pubblica** con le motivazioni.
- Garanzia del **diritto di essere sentito** al richiedente.

Decisione del plenum

❑ Procedura nel caso (2)

➤ Rifiuto del Legislativo con voto segreto

- Il Municipio assume le motivazioni tramite **Schede pretimbrate** presso i membri del Legislativo; è possibile mantenere l'anonimato.
- Segue nuovo messaggio con proposta negativa con nuovo iter davanti al Legislativo. Elaborazione di una **Scheda accompagnatoria non pubblica** con le motivazioni.
- Garanzia del **diritto di essere sentito** al richiedente.

Decisioni del plenum

- ❑ **Maggioranze decisionali in seduta CC – applicabili in ogni caso dal 1° gennaio 2018.**
 - **Regole speciali** rispetto agli artt. 30 e 61 LOC
 - **Maggioranza dei votanti** (esclusi gli astenuti, le schede in bianco e gli esclusi per caso di collisione). Non occorre il quorum minimo di 1/3 dei membri del Consiglio comunale o dei 2/3 dei votanti in Assemblea.

Decisioni del plenum

- ❑ **Maggioranze decisionali in seduta CC – applicabili in ogni caso dal 1° gennaio 2018.**
 - **Regole speciali** rispetto agli artt. 30 e 61 LOC
 - **Se vi è parità:** votazione è immediatamente ripetuta. Se si ripete di parità, si ritiene rifiutata la cittadinanza. Segue iter sopra **(2)**

Intimazione decisione

□ Decisione di carattere amministrativo

- La risoluzione del Legislativo va **intimata personalmente** al richiedente munita di mezzi e termini di ricorso.
- La **motivazione** va fondata sui contenuti del messaggio, del/dei rapporto/i commissionale/i, inoltre delle *Schede* eventualmente preparate in corso di procedura.
- Per i **rimedi giuridici** contro la decisione del Legislativo: vedi art. 41a LCCit, art. 213 LOC e art. 68 LPAm.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 17 Concessione dell'attinenza comunale

¹ Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. **Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso.** Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

² La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a **maggioranza dei votanti**. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

³ **In caso di parità la votazione è ripetuta** immediatamente. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

⁴ Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 15 Trasmissione degli atti al Cantone

Terminata positivamente la procedura a livello comunale, il Municipio trasmette gli atti all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, menzionando la tassa fissata e allegando pure l'estratto della risoluzione del legislativo attestante la concessione dell'attinenza con indicati, per ogni naturalizzato, il numero dei votanti, i voti affermativi, quelli negativi e gli astenuti.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

- 1 Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.
- 2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, al termine dell'esame cantonale trasmettono la domanda di naturalizzazione alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM).**
- 3 Se tutte le condizioni formali e materiali sono adempiute, la SEM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.
- 4 L'autorizzazione federale di naturalizzazione può essere modificata successivamente riguardo ai figli ai quali si estende.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 18 Preavviso cantonale

¹ Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda all'autorità federale.

² **Se mancano i presupposti per un preavviso favorevole, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2.**

Art. 19 Concessione della cittadinanza cantonale

¹ Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Gran Consiglio si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.

² **In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale.**

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 12 Competenza (v. art. 18 cpv. 2 LCit)

Se durante la procedura il richiedente trasferisce il domicilio in un altro Comune o Cantone, la competenza permane presso l'autorità designata dal Cantone se questa ha già svolto le indagini necessarie all'assicurazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 LCit.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 17 Decadimento della procedura

- 1 Il trasferimento del domicilio in un altro Comune del Cantone da parte del richiedente prima che siano terminate le indagini** necessarie a formalizzare una proposta di decisione al legislativo comunale fa decadere la domanda.
- 2 Il trasferimento di domicilio in un altro Cantone prima che siano terminate le indagini** necessarie a rilasciare l'assicurazione secondo l'articolo 13 capoverso 2 LCit fa decadere la domanda.
- 3 La concessione dell'attinenza comunale decade se l'istanza viene ritirata**, rispettivamente nei casi di cui all'articolo 19 capoverso 2 della legge, se la concessione dell'autorizzazione federale o della cittadinanza cantonale sono rifiutate, infine nei casi di cui all'articolo 13 capoverso 4 OCit.
- 4 Il decadimento della procedura per trasferimento del domicilio all'estero è disciplinato dalle disposizioni federali.**

Le disposizioni del diritto federale:

B. Ordinanza sulla cittadinanza svizzera

Procedura di naturalizzazione ordinaria

Art. 13 Decisione cantonale di naturalizzazione (art. 14 cpv. 1 e 2 LCit)

- 1 Prima della naturalizzazione, **l'autorità cantonale competente consulta** nuovamente il sistema d'informazione sul casellario giudiziale **VOSTRA**.
- 2 Se la naturalizzazione non può essere concessa entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente esamina inoltre nuovamente la partecipazione alla vita economica o l'acquisizione di una formazione.
- 3 Allo scadere della durata di validità dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può sollecitare una nuova autorizzazione federale di naturalizzazione presso la SEM **purché il richiedente continui ad adempiere le condizioni di naturalizzazione**.
- 4 Se, prima di essere naturalizzato, il richiedente non adempie più le condizioni di naturalizzazione, l'autorità cantonale competente può stralciare la domanda di naturalizzazione.

Le disposizioni del diritto federale: A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione

- ¹ La competente autorità cantonale emana la **decisione** di naturalizzazione **entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione**. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.
- ² L'autorità cantonale rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di **fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata**.
- ³ Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisizione dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Disposizioni particolari

Art. 16 Concessione della cittadinanza cantonale da parte del legislativo

¹ Concessa l'attinenza comunale e, per gli stranieri, rilasciata inoltre l'autorizzazione federale, la domanda è trasmessa al Gran Consiglio, con messaggio del Consiglio di Stato, per la concessione della cittadinanza cantonale.

² L'ufficio dello stato civile comunica in forma scritta al richiedente il risultato della decisione del Gran Consiglio.

5. Allestimento dell'incarto, modulistica, disposizioni diverse

Ufficio dello stato civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 5 Domanda al Municipio

¹ Lo straniero che intende chiedere **in via ordinaria** la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale, e con ciò la cittadinanza svizzera, **presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza**, utilizzando l'apposito modulo ufficiale.

² **Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:**

- a) conferma dello **stato civile** registrato per cittadini stranieri o apolidi dell'istante (non coniugato) oppure **certificato di famiglia** dell'istante (coniugato) o **certificato dell'unione domestica** dell'istante (in unione domestica registrata), rilasciato dal competente ufficio svizzero di stato civile da meno di 6 mesi;
- b) **certificati di domicilio** giustificanti i termini legali di residenza trascorsi in Svizzera, nel Cantone e nel Comune;
- c) copia del **permesso per stranieri C in corso di validità** e **certificazione dell'autorità della migrazione confermate tipologie e durate dei permessi per stranieri posseduti** dall'istante durante i termini legali di residenza in Svizzera;

Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 5 Domanda al Municipio (continuazione)

- d) copia di un **documento nazionale di identità in corso di validità** (passaporto, carta d'identità, certificato di viaggio per rifugiati, passaporto per stranieri sprovvisti di documenti nazionali, eventuali documenti nazionali sostitutivi);
- e) estratto per privati del **casellario giudiziale federale**;
- f) **autocertificazione sui criteri d'integrazione penale**;
- g) **dichiarazione dell'ufficio di esecuzione** circa eventuali procedimenti esecutivi o fallimentari in corso ed eventuali attestati di carenza di beni già rilasciati;
- h) dichiarazioni circa il **pagamento delle imposte comunali, cantonali e federali** e l'assenza di arretrati scoperti;
- i) dichiarazione delle competenti autorità circa l'eventuale erogazione di **aiuti sociali degli ultimi 3 anni**;
- j) **ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato**;

Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 5 Domanda al Municipio (continuazione)

- k) certificazioni circa la **conoscenza della lingua italiana** conformemente a quanto disposto dall'articolo 7 o dispensa rilasciata dall'autorità cantonale;
- l) certificazione circa la frequentazione del corso ed il superamento presso una scuola ticinese accreditata del test sulle **conoscenze del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino** o dispensa rilasciata dall'autorità cantonale;
- m) certificazioni inerenti l'**esercizio di un'attività economica o di una formazione durante gli ultimi 3 anni**;
- n) certificazione concernente l'**attribuzione dell'autorità parentale per istanti o figli minorenni compresi nell'istanza**, nella misura in cui l'autorità parentale non è esercitata congiuntamente dai genitori;
- o) ogni altro documento indicato nel modulo ufficiale.

Art. 5 Domanda al Municipio (continuazione)

³ I documenti di cui alle lettere a), c) e l) sono da procurare prima di chiedere gli altri documenti elencati al capoverso 2; i documenti di cui alle lettere b), e), f), g), h), i), devono essere emessi di recente e, a dipendenza delle circostanze, sono da aggiornare sino alla conclusione della procedura.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Tasse

Art. 12 Tasse comunali

¹ L'autorità comunale preleva le tasse secondo il **principio della copertura dei costi**; i relativi importi sono fissati in un'**ordinanza municipale**.

² Le tasse sono riscosse **indipendentemente dall'esito della procedura** e devono essere **pagate prima della presentazione del messaggio al legislativo comunale**.



Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 13 Tasse cantonali

¹L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) fr. 500.- per le procedure di naturalizzazione ordinaria dei confederati;
- b) fr. 800.- per le procedure individuali di naturalizzazione ordinaria degli stranieri;
- c) fr. 100.- per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore;
- d) fr. 200.- per le procedure ritirate dall'istante prima dell'emanazione della decisione;
- e) fr. 200.- per le procedure di rinuncia alla cittadinanza cantonale;
- f) fr. 200.- per l'esame delle domande di svincolo dalla cittadinanza svizzera conformemente agli articoli 37 e seguenti LCit.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 13 Tasse cantonali (continuazione)

² Nei casi delle lettere a), b) e c) del capoverso 1 le tasse sono **riscosse indipendentemente dall'esito della procedura** e devono essere **pagate prima della presentazione del messaggio al Gran Consiglio**, rispettivamente prima della decisione del Consiglio di Stato nei casi di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 19 capoverso 2 della legge.

³ Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione.

Art. 14 Riversamento ai Comuni

L'importo riversato dalla Segreteria di Stato della migrazione ai Cantoni per la collaborazione fornita nell'ambito delle inchieste ordinate in relazione alle istanze di naturalizzazione agevolata federale è ripartito annualmente in parti uguali tra il Cantone e il Comune di ultimo domicilio che ha collaborato all'inchiesta.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 26 Iscrizioni nei pubblici registri

In caso di concessione della cittadinanza cantonale, **l'ufficio dello stato civile ordina le necessarie iscrizioni nel registro dello stato civile del luogo di attinenza** e provvede a darne comunicazione al Comune di domicilio, così come pure a ogni altro ufficio cantonale interessato.

Art. 27 Vigilanza

Il Dipartimento delle istituzioni, sezione della popolazione, **ufficio dello stato civile, vigila sulle procedure di concessione della cittadinanza a livello comunale**, emana le necessarie direttive di applicazione ed è, in generale, l'autorità cantonale competente per l'applicazione della legge.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 28 Moduli

L'ufficio dello stato civile allestisce i moduli per la domanda di concessione in via ordinaria e agevolata dell'attinenza comunale e della cittadinanza cantonale, per la relativa inchiesta comunale, per la domanda di reintegrazione secondo il diritto cantonale, per la rinuncia alla cittadinanza cantonale e all'attinenza comunale, nonché ogni altro modulo che fosse necessario.

Le disposizioni del diritto cantonale:

D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 31 Competenze

¹ La **sezione della popolazione** è competente a formulare all'autorità federale il consenso del Cantone all'annullamento dell'acquisto della cittadinanza o di una reintegrazione.

² L'**ufficio dello stato civile** è competente a:

- a) accertare l'attinenza del trovatello, giusta l'articolo 5 della legge;
- b) pronunciarsi sulla reintegrazione secondo il diritto cantonale, giusta gli articoli 25 e 26 della legge;
- c) pronunciarsi sulla domanda di rinuncia alla cittadinanza ticinese e all'attinenza comunale, giusta gli articoli 30 e 32 della legge;
- d) decidere, d'ufficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale;
- e) rilasciare all'indirizzo della Segreteria di Stato della migrazione l'assicurazione del Cantone nell'ambito delle procedure di concessione della cittadinanza attivate in virtù della legge federale, conformemente a quanto disposto dall'articolo 13 capoverso 2 LCit;
- f) concedere le dispense parziali o totali dalla presentazione della certificazione circa la conoscenza della lingua italiana, del contesto geografico, storico, politico e sociale della Svizzera e del Ticino nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 1 (leggasi 10 capoverso 2).

6. Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Ufficio dello civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Acquisizione per decisione dell'autorità – Naturalizzazione ordinaria

Art. 17 Protezione della sfera privata

¹ I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale **tutelino la sfera privata**.

² Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

a. **cittadinanza;**

b. **durata del soggiorno;**

c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all'**integrazione riuscita**.

³ Nella scelta dei dati di cui al capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Trattamento dei dati personali e assistenza amministrativa

Art. 45 Assistenza amministrativa

¹ Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge si comunicano, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

- a. **statuire** in merito a una **domanda di naturalizzazione** o di reintegrazione;
- b. **pronunciare l'annullamento** di una naturalizzazione o di una reintegrazione;
- c. **statuire** in merito a una **domanda di svincolo** dalla cittadinanza svizzera;
- d. pronunciare la **revoca** della cittadinanza svizzera;
- e. emanare una **decisione di accertamento** in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

² Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a fornire alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 34 Diritto di essere sentito

¹ Al richiedente la naturalizzazione è **garantito il diritto di essere sentito**.

² Il richiedente può, in particolare:

- a) **fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione**, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;
- b) **prendere conoscenza degli atti** inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;
- c) **esprimersi su ogni decisione** della procedura di naturalizzazione;
- d) **farsi rappresentare o assistere**;
- e) ottenere una **decisione motivata**.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 34 Diritto di essere sentito (continuazione)

³ L'esame degli atti può essere negato **se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige**; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

⁴ I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁵ Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

⁶ **L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza.**

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 34a Protezione dei dati

¹ Per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, **gli organi cantonali e comunali responsabili dell'applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari**, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

² Per l'adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell'applicazione della presente legge possono implementare sistemi d'informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

³ Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

a) **cittadinanza**;

b) **durata della residenza**;

c) **adempimento delle condizioni di idoneità**, in particolare per quanto attiene all'**integrazione** nella comunità ticinese.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 34a Protezione dei dati (continuazione)

⁴ Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d'applicazione, **gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d'ufficio.**

⁵ Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d'applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁶ Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) le categorie di dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) l'iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;
- d) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;
- e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l'elaborazione non autorizzata.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 37 Assistenza amministrativa

¹ In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca **assistenza amministrativa**, trasmettendo i dati personali necessari all'**adempimento dei rispettivi compiti legali**.

² L'autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.

³ Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 22 Elaborazione di dati personali

¹ Gli organi cantonali e comunali che, in applicazione della LCit, della OCit, della legge e del presente regolamento possono elaborare dati personali secondo quanto previsto dalle disposizioni di riferimento, applicano i principi di **proporzionalità** e di **finalità** e, in particolare, raccolgono per ogni procedura i **dati necessari alla trattazione dell'istanza**, finalizzati all'assunzione delle decisioni da parte delle istanze coinvolte a livello federale, cantonale e comunale.

² Le autorità di cui al capoverso 1 possono elaborare i dati personali previsti dalla LCit, dalla OCit, dalla legge e dal presente regolamento anche allorquando, in applicazione di disposizioni federali, svolgono indagini su mandato delle autorità federali nell'ambito di procedure di naturalizzazione agevolata, di reintegrazione, di annullamento o di accertamento della cittadinanza.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 23 Accesso ai dati del richiedente

Oltre ai dati di cui all'articolo 34a capoverso 3 LCCit, agli aventi diritto di voto è consentito l'accesso ai **dati necessari all'assunzione delle rispettive decisioni**, tenuto conto delle direttive procedurali emanate in virtù dell'articolo 27.

Art. 24 Pubblicazioni in Internet

¹ La pubblicazione del **messaggio**, dei **rapporti commissionali** e dei **verbali delle discussioni** sul sito internet del Comune è esclusa.

² Le **risoluzioni** e gli **avvisi di convocazione** pubblicati **non devono contenere alcun riferimento a dati personali**.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 25 Assistenza amministrativa

¹ Gli organi cantonali e comunali che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, si scambiano **informazioni**, ponderano le stesse tenendo conto dei principi generali del diritto, facendone **uso limitato al necessario per l'assunzione della decisione e della relativa motivazione**.

² Le autorità che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa, detengono dati, documenti e decisioni di terze autorità, si limitano a segnalarne l'esistenza all'autorità incaricata dell'applicazione delle presenti disposizioni.

³ L'autorità incaricata di cui al capoverso 2 può farne richiesta direttamente all'autorità emittente. Previa autorizzazione dell'autorità emittente, la documentazione può anche essere trasmessa dall'autorità che la detiene.

⁴ Rimangono in ogni caso riservate eventuali norme del diritto superiore.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 29 Sicurezza dei dati

Le autorità responsabili dell'applicazione del presente regolamento, adottano le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire l'**autenticità**, l'**integrità** e la **disponibilità della documentazione**.

A tal fine, gli organi e servizi del Cantone e per analogia quelli dei Comuni, applicano le disposizioni del regolamento sulla gestione dei documenti nell'amministrazione cantonale del 5 settembre 2012.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 30 Archiviazione

¹ Il Cantone ed i Comuni archiviano i documenti contenuti negli incarti di naturalizzazione secondo le rispettive competenze.

² **I documenti giustificativi vanno conservati in originale per 80 anni.** L'archiviazione deve essere conforme a quanto disposto dalla legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 (LArch) e dal regolamento della legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 28 marzo 2012 (RLArch). **I documenti possono essere sostituiti da microfilm o supporto elettronico di dati dopo 10 anni.** Documenti originali forniti dagli istanti vanno in tal caso restituiti dietro consegna di una ricevuta.

7. Naturalizzazioni agevolate cantonali di confederati e di stranieri, naturalizzazioni ordinarie di confederati, reintegrazione

Ufficio dello stato civile

Dipartimento delle Istituzioni



Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Concessione della cittadinanza in via agevolata e reintegrazione – Confederati

Art. 22 Acquisto della cittadinanza in via agevolata

¹ I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda **entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi** definite nel regolamento d'applicazione.

² Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Concessione della cittadinanza in via agevolata

Art. 18 Confederati

¹ Il confederato che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, **presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall'articolo 1.**

² Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli **accertamenti** previsti dall'articolo 2 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.

³ Svolta la procedura prevista dall'articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell'ufficio dello stato civile.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Art. 24 Acquisto della cittadinanza in via agevolata secondo il diritto cantonale

¹ **Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni** possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda **entro i ventidue anni compiuti**.

² La cittadinanza agevolata cantonale è concessa dal Consiglio di Stato.

³ Il **comune di attinenza** è quello in cui **il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda**. Il Municipio dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16.

⁴ Le autorità cantonale e comunale prelevano ciascuna una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

⁵ Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c) e 14.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Concessione della cittadinanza in via agevolata

Art. 19 Stranieri

¹ Lo straniero che intende chiedere in via agevolata la cittadinanza cantonale, **presenta la sua domanda al Municipio del Comune di residenza nel modo prescritto dall'articolo 5.**

² Ricevuta la domanda, il Municipio svolge, di regola entro sei mesi, gli accertamenti previsti dall'articolo 6 e trasmette poi l'intero incarto all'ufficio dello stato civile, servizio naturalizzazioni, con il proprio preavviso; il preavviso negativo deve essere motivato.

³ Rilasciata l'autorizzazione federale e svolta la procedura prevista dall'articolo 34 della legge, sulla domanda di concessione della cittadinanza si pronuncia il Consiglio di Stato con decisione formale da notificare al richiedente per il tramite dell'ufficio dello stato civile.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 20 Tasse comunali

¹ L'autorità comunale preleva le tasse secondo il **principio della copertura dei costi**; i relativi importi sono fissati in un'**ordinanza municipale**.

² Le tasse sono riscosse **indipendentemente dall'esito della procedura** e devono essere pagate **prima del rilascio del preavviso da parte del Municipio**.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Art. 21 Tasse cantonali

¹ L'autorità cantonale preleva le seguenti tasse:

- a) **fr. 350.-** per le procedure di naturalizzazione agevolata dei **confederati**;
- b) **fr. 600.-** per le procedure individuali di naturalizzazione agevolata degli **stranieri**;
- c) **fr. 50.-** per ogni **figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di un genitore**;
- d) **fr. 200.-** per le **procedure ritirate dall'istante prima dell'emanazione della decisione**.

² Le tasse sono riscosse **indipendentemente dall'esito della procedura** e devono essere **pagate prima della decisione del Consiglio di Stato**.

³ Nel caso di prestazioni che esulano da una normale trattazione della procedura le tasse possono essere aumentate in proporzione.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Concessione della cittadinanza in via ordinaria – Confederati

Art. 7 Requisiti

¹ La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha **risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda**; e
- b) se si è **integrato con successo nella comunità ticinese**.

² Un'integrazione riuscita si desume segnatamente:

- a) dal rispetto della **sicurezza** e dell'**ordine pubblici**;
- b) dal rispetto dei **valori della Costituzione cantonale**;
- c) dalla capacità di esprimersi nella vita quotidiana, oralmente e per scritto, nella **lingua italiana**; e
- d) dalla partecipazione alla **vita economica** o dall'**acquisizione di una formazione**.

³ Occorre tenere debitamente conto della **situazione di persone che**, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, **non adempiono i criteri di integrazione** di cui al capoverso 2 lettere c e d o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Concessione della cittadinanza in via ordinaria – Confederati

Art. 9 Accertamenti ed esame

¹ L'autorità comunale, **prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato** e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.

² Essa deve accertare le **conoscenze orali e scritte della lingua italiana**, applicando per analogia le disposizioni del diritto federale in materia di concessione federale di naturalizzazione. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.

³ Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è **esonerato il confederato che abbia frequentato per almeno cinque anni la scuola ticinese**.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Concessione della cittadinanza in via ordinaria – Confederati

Art. 10 Concessione dell'attinenza comunale

¹ Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. **Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso.** Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

² La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa **a maggioranza dei votanti**. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e, nelle votazioni segrete, le schede in bianco.

³ In caso di parità la votazione è ripetuta immediatamente. Se il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione della procedura.

⁴ Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservati i rimedi giuridici.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Reintegrazione

Art. 25 Reintegrazione secondo il diritto cantonale

La **donna** che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone **per effetto del matrimonio** con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone **può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale**, rispettivamente nella sola attinenza comunale.

Art. 26 Procedura

¹ La domanda di reintegrazione dev'essere presentata al Dipartimento.

² La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.

³ La procedura di reintegrazione è gratuita.

Le disposizioni del diritto federale: A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni transitorie

Art. 50 Irretroattività

¹ L'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

² **Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda.**

Le disposizioni del diritto federale:

A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni transitorie

Art. 51 Acquisizione della cittadinanza svizzera secondo il diritto transitorio

- ¹ Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.
- ² Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 e ha stretti vincoli con la Svizzera.
- ³ Il figlio straniero nato da padre svizzero prima del 1° gennaio 2006 e i cui genitori si uniscono in matrimonio acquisisce la cittadinanza svizzera dalla nascita se adempie le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2.
- ⁴ Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.
- ⁵ Le condizioni di cui all'articolo 20 si applicano per analogia.

Le disposizioni del diritto federale: A. Legge sulla cittadinanza svizzera

Disposizioni transitorie

Art. 51a Disposizione transitoria della modifica del 30 settembre 2016

Gli stranieri della terza generazione che, al momento dell'entrata in vigore della modifica del 30 settembre 2016 della presente legge, hanno almeno 25 anni ma non ancora 35 anni e adempiono le condizioni di cui all'articolo 24a capoverso 1, possono presentare una domanda di naturalizzazione agevolata entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni del diritto cantonale:

C. Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit)

Disposizioni transitorie e finali

Art. 44 Norma transitoria

Le norme della legge si applicano a tutte le domande presentate dopo la sua entrata in vigore. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme della legge anteriore, salvo che la presente sia più favorevole; per la procedura fa stato in ogni caso la legge anteriore.

Le disposizioni del diritto cantonale: D. Regolamento della LCCit (RLCCit)

Disposizioni finali

Art. 32 Norma transitoria

Le norme del regolamento si applicano a tutte le domande presentate dopo il 1° gennaio 2018. Le domande presentate in precedenza sono disciplinate dalle norme del regolamento anteriore, salvo che il presente sia più favorevole.

Art. 33 Abrogazione

Il regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit) del 10 ottobre 1995 è abrogato.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2018.





Repubblica e Cantone
Ticino

Grazie per l'attenzione

Per ulteriori informazioni

Servizio naturalizzazioni

Via Salvioni 14

6501 Bellinzona

091 814 17 54 oppure 091 814 17 55

di-usc.naturalizzazioni@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento delle Istituzioni